

[Home \(http://www.professionisti.it\)](http://www.professionisti.it) / [Articoli \(http://www.professionisti.it/archivio/95/tutti\)](http://www.professionisti.it/archivio/95/tutti)
/ Voluntary Disclosure Bis



Voluntary Disclosure Bis

del 21/03/2017

[Contatta \(http://www.professionisti.it/info/commercialisti/no/arona/239445/caravati-pagani-dottori-commercialisti-associati\)](http://www.professionisti.it/info/commercialisti/no/arona/239445/caravati-pagani-dottori-commercialisti-associati)

di: Dott. Filippo Caravati

| CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati

(<http://www.professionisti.it/info/commercialisti/no/arona/239445/caravati-pagani-dottori-commercialisti-associati>)

p.zza de Filippi 7 Arona 28041 Arona (NO) 📍



Il Decreto Legge 193/2016 (art.7 comma 1) ha riaperto i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, la cosiddetta **Voluntary Disclosure Bis**.

I contribuenti che intendono avvalersi della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria devono presentare la domanda entro e non oltre il 31 luglio 2017. La domanda di adesione alla procedura deve essere presentata telematicamente utilizzando il modello fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Entro il 30 settembre 2017 il contribuente dovrà presentare la relazione di accompagnamento e la documentazione integrativa.

Non possono aderire alla **voluntary disclosure** tutti i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

L'Agenzia delle Entrate al Telefisco del 2 febbraio 2017 ha confermato che *"chi si sia già avvalso nella precedente edizione della procedura internazionale, può accedere alla voluntary nazionale e viceversa. Ciò che è vietato è reiterare la stessa tipologia di istanza"*.

La nuova procedura di collaborazione volontaria segue le stesse regole della prima edizione e consente la regolarizzazione delle violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2016.

Il contribuente dovrà versare tutte le imposte evase con una riduzione su sanzioni e interessi di mora. Inoltre, godrà del *condono penale* per i reati connessi all'attività di evasione denunciata.

Analogamente a quanto previsto dalle disposizioni che regolamentavano la prima edizione della **voluntary disclosure**, la procedura si estende anche alle violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, in particolare relative all'emersione di contanti o valori al portatore. In tali casi i contribuenti devono:

- a) rilasciare, unitamente all'istanza di accesso, una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati (ulteriori rispetto a quelli oggetto della Voluntary);
- b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- c) fornire, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il versamento dei contanti e il deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Infine, per i professionisti e gli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova **Voluntary** può essere autoliquidata direttamente dal contribuente – a differenza della precedente che prevedeva la liquidazione di imposte sanzioni e interessi da parte dell'Agenzia – in tal caso l'Agenzia delle entrate effettuerà il controllo a posteriori degli adempimenti del contribuente.

Il sistema di autoliquidazione spontanea prevede che i contribuenti provvedano spontaneamente alla determinazione e al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo (in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017). Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Gli uffici avranno tempo per verificare la correttezza dell'"autoliquidazione" fino al 31 dicembre 2018 e per richiedere eventuali versamenti integrativi con una maggiorazione. Qualora invece il contribuente non proceda all'autoliquidazione sarà l'Agenzia delle Entrate ad emettere l'invito a comparire e l'atto di contestazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate con un recente provvedimento (3 marzo 2017) ha studiato l'elenco di tutti i fattori di rischio per arrivare a mettere sotto controllo **situazioni anomale di trasferimento residenza**. Il Decreto fiscale 193/2016 ha previsto a carico di tutti i comuni l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di chi ha richiesto l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) a partire dal 01 gennaio 2010.

I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all'estero quali, ad esempio, l'intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di P.IVA, la residenza degli altri membri del nucleo familiare, l'eventuale **mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (V.D.)** e le informazioni relative a patrimoni immobiliari/finanziari detenuti all'estero acquisite dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni.

Dott. Filippo Caravati, Commercialista e Revisore Legale
CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati
p.zza de Filippi, 7
28041 Arona (NO)
Tel. 0322-245858